



13872/11

~~ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE ROLL - ESENTE DOTTI~~

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

IMMIGRAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 8101/2010

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente - Cron. 13872
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere - Rep.
- Dott. RENATO RORDORF - Consigliere - Ud. 28/04/2011
- Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - CC
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 8101-2010 proposto da:

PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE,
in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;

- ricorrente -

contro

KUATE' ELIAS (KTULSE81A18Z306W) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 13, presso lo studio
dell'avvocato FINANZE GIUSEPPA, rappresentato e difeso
dall'avvocato PALOMBARINI SERGIO, giusta procura a
margine del controricorso;

2011

845

- controricorrente -

avverso il decreto n. R.G. 2199/09 del GIUDICE DI PACE
di UDINE del 9/12/09, depositato il 17/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO.

fel 6 9

RG. 8101/2010

Ritenuto in fatto e in diritto

§ 1.- La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: <<1.- La Prefettura di Udine ha proposto ricorso per cassazione - affidato a un solo motivo con il quale è denunciata la violazione degli artt. 13, comma 2, lett. a), 14, 19 d.lgs. n. 286/1998 e 35 d.lgs. n. 25 del 2008 - contro il decreto del Giudice di pace di Trieste depositato in data 17.12.2009 di accoglimento dell'opposizione proposta da Kuatè Elias contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti.


Il Kuatè - cittadino camerunese - è entrato clandestinamente in Italia il 6.9.2008 e il 9.9.2008 ha presentato domanda di riconoscimento di protezione umanitaria (asilo politico e/o status di rifugiato).

La competente Commissione Territoriale di Gorizia ha rigettato l'istanza il 20.10.2008.

Contro il diniego il Kuatè ha proposto ricorso al Tribunale di Trieste.

Con sentenza del 10.6.2009 il Tribunale ha respinto il ricorso.

Il 14.9.2009 il Prefetto di Trieste ha emesso decreto di espulsione del Kuatè e il Giudice di pace ha accolto l'opposizione proposta dallo straniero in quanto l'espulsione era stata emessa in pendenza del procedimento giurisdizionale



di riconoscimento della protezione umanitaria, risultando ancora pendente il termine per il reclamo contro la sentenza del tribunale, non notificata alla data del decreto prefettizio.


2.- Resiste con controricorso l'intimato.

3.- L'unico motivo di ricorso appare manifestamente fondato.

Infatti, il Giudice di pace - ritenendo assorbite le altre censure mosse dal ricorrente - ha accolto l'opposizione contro il decreto di espulsione in quanto emesso prima della notificazione all'immigrato della sentenza del tribunale di rigetto del ricorso contro il diniego di protezione e in violazione dell'art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008.


Sembra di capire che, secondo il giudice del merito, in pendenza del termine per la proposizione del reclamo alla Corte di appello, sebbene dopo la pronuncia della sentenza di rigetto del ricorso, sopravviva l'effetto sospensivo del ricorso medesimo.

Senonché, la decisione di rigetto dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria comporta <<alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti dei



soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo>> (art. 32, comma 4, d. lgs. n. 25 del 2008).

A sua volta l'art. 35 (commi 6, 10, 11 e 12) del d.lgs. n. 25 del 2008 dispone che <<La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato>> (comma 6); che <<Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso decide con sentenza con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza è notificata al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero>>; che <<Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell'interno e il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza>> e



che <<Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi>>.


Dal momento della pubblicazione, dunque, e prima ancora della notificazione, la sentenza del tribunale di rigetto del ricorso contro il provvedimento negativo della Commissione fa venire meno l'effetto sospensivo dell'esecutività del diniego stesso e, quindi, dell'attualità dell'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. Obbligo che si traduce nel dovere, per il Prefetto, di provvedere ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998. Salvo, ovviamente, che venga proposto reclamo alla Corte di appello e che questa accolga l'istanza di sospensione.

Nella concreta fattispecie non è dedotto che sia stata concessa tale sospensione.

4.- Il ricorso, dunque, può essere deciso in camera di consiglio.

Il Collegio potrebbe cassare il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al giudice del merito, stante il ritenuto (dal GDP) assorbimento delle altre censure formulate dal ricorrente>>.

Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.



§ 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano, anche alla luce della memoria depositata dal contro ricorrente, il quale lealmente ammette che la Corte di appello non ha disposto la sospensione dell'esecuzione della sentenza del tribunale. Talché il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Giudice di pace di Udine (e non Trieste come per errore materiale indicato nella relazione), in persona di diverso magistrato, per nuovo esame.

Il giudice del rinvio si atterrà al principio - enunciato ai sensi degli artt. 384 e 375 n. 5 c.p.c. - per il quale <<dal momento della pubblicazione e prima ancora della notificazione, la sentenza del tribunale di rigetto del ricorso contro il provvedimento negativo della Commissione territoriale, proposto ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008, fa venire meno l'effetto sospensivo dell'esecutività del diniego stesso e, quindi, dell'attualità dell'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale. Obbligo che si traduce nel dovere, per il Prefetto, di provvedere ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, salvo che venga proposto reclamo alla Corte di appello e che questa accolga l'istanza di sospensione>>.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità al Giudice di pace di Udine, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 aprile 2011

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, **23 GIU. 2011**



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI

